

L.R. 14-4-2003 n. 4

Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.  
Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 aprile 2003, n. 16, I S.O..

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.
4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

## TITOLO II

### COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

#### Art. 3

La Regione.

1. Con la presente legge la Regione:
  - a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;
  - b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;
  - c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, provincie, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. La Regione assume altresì il compito di:

- a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
- b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;
- c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;
- d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;
- e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) fornire sostegno all'attività operativa di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
- g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;
- h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Art. 5

Il Comune.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

- a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
- b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

## Art. 25

### Progetti per la sicurezza urbana.

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. In particolare la Regione promuove:

a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;

b-bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza (11).

## Art. 33

### Volontariato e associazionismo.

1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.

2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

## Art. 45

### Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all'articolo 22, e del Comitato scientifico, di cui all'articolo 30, si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all'articolo 21, comma 1 è autorizzata per l'anno 2003 l'ulteriore spesa in capitale di euro 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziare all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 34/78.

4. Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) si provvede con le risorse stanziare all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».

5. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 40, si provvede con le risorse appositamente stanziare all'UPB 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».

6. Per le spese di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.

7. All'onere di euro 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» per l'esercizio finanziario 2003.

8. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

9. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» è ridotta di euro 1.000.000,00;

- alla funzione obiettivo 1.2.1 «Sicurezza dei cittadini e del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» è incrementata di euro 1.000.000,00.

-